

N. 06871/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11930/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11930 del 2014, proposto da Katia Genoali, rappresentata e difesa dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso Francesca Buccellato in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

David Lognoli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del 25 giugno 2014 prot. A00DRTO n. 8475 con il quale l'USR per la Toscana ha escluso la ricorrente dal concorso per

titoli ed esami bandito con d.d.g. n. 82 del 29 settembre 2012 per la classe di concorso A059 –Matematica e Scienze;
della graduatoria definitiva relativa al concorso di cui sopra per la classe di concorso A059 –Matematica e Scienze, pubblicata in data 29 luglio 2014, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguente;
- del bando di cui al D.D.G. n. 82 del 29 settembre 2012 nella parte in cui prevede l'esclusione dal concorso dei candidati che hanno conseguito il proprio titolo/diploma oltre lo sbarramento temporale imposto dal bando e della tabella di valutazione,
e per la declaratoria del diritto della ricorrente alla collocazione nella graduatoria di merito impugnata e per l'effetto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 settembre 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. n. 82 del 29.09.2012 per la classe di concorso A059 - Matematica e Scienze, nonché la graduatoria definitiva pubblicata in data 09.07.2014 nonché il bando di cui al D.D.G. n. 82 del 29 settembre 2012, nella parte in cui prevede l'esclusione dal concorso dei candidati che hanno conseguito il

proprio titolo/diploma oltre lo sbarramento temporale del bando e della tabella di valutazione.

2. Si è costituita in giudizio l'amministrazione con memoria dell'Avvocatura dello Stato in data 09.12.2014, nella quale è stata, in primo luogo, eccepita la tardività del ricorso in quanto la ricorrente non ha immediatamente impugnato l'art. 2 co. III del D.D.G. n. 82/12, che richiede, ai fini della partecipazione al concorso, precisi ed inequivocabili requisiti non posseduti dalla ricorrente e dei quali la stessa era a conoscenza in base alla mera lettura del bando.

Il ricorso è stato infatti notificato soltanto il 19.09.2014.

L'avvocatura ha quindi chiesto il respingimento del ricorso nel merito confutando le deduzioni di parte ricorrente.

3. Alla pubblica udienza del 09.04.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Occorre preliminarmente esaminare *funditus* l'eccezione di tardività sollevata dall'Avvocatura erariale, la quale sostiene che poiché la ricorrente contesta, in primo luogo, uno dei requisiti chiaramente sanciti dal bando di concorso – ossia l'aver conseguito il titolo della laurea entro gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003 se trattasi rispettivamente di laurea quadriennale o quinquennale – avrebbe dovuto impugnare immediatamente la clausola del bando in quanto, come ritenuto anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 12 marzo 2014 n. 822), le clausole che disciplinano i requisiti di partecipazione, e che risultano perciò escludenti, vanno impugunate immediatamente in quanto sono lesive fin da subito.

5. L'eccezione di tardività è fondata.

5.1. La ricorrente è stata esclusa dal concorso per la carenza di uno dei requisiti richiesti dal bando, ossia il titolo accademico che l'art. 2 comma

III prevedeva dovesse essere stato conseguito entro l'a.a. 2001/2002 per il corso di studi quadriennale o inferiore ovvero entro l'a.a. 2002/2003 per il corso di studi quinquennale, mentre l'istante lo ha conseguito soltanto nell'anno accademico 2008/2009. Il requisito era chiaramente indicato nel bando e immediatamente escludente per coloro che non avessero conseguito il titolo entro gli anni suindicati, condizione nella quale si trovava la ricorrente, la quale avrebbe pertanto dovuto tempestivamente impugnare la clausola del bando di concorso che, in modo indubbio, le precludeva la partecipazione.

5.2. La ricorrente, invece, ha notificato il ricorso il 19.09.2014 (depositandolo il 02.10.2014), chiedendo l'annullamento della citata clausola del bando, che ha determinato la sua esclusione dal prosieguo della selezione (avviso di avvio del procedimento comunicatole in data 27/05/2014 e provvedimento di esclusione del 25/06/2014) e chiedendo inoltre l'annullamento di tutti i provvedimenti che l'amministrazione ha emanato sul fondamento di quella clausola.

6. Conseguentemente, il Collegio ritiene, sulla base degli orientamenti da sempre espressi sul punto dalla giurisprudenza amministrativa, che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile perché tardivamente proposto.

7. Il Collegio ritiene che il diverso esito della fase cautelare (sospensiva n. 5615/2014) giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015
con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)